

CAPITOLO 5 DISCIPLINA DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO

Fermo restando quanto previsto dalla Disciplina Generale - Sezione Terza, nonche' dalla Disciplina Speciale - Sezioni Prima e Terza del vigente C.C.N.L. per i Lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata, le Parti convengono i seguenti Punti in tema di disciplina del rapporto individuale di lavoro.

5.A) TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA ED INFORTUNIO NON SUL LAVORO

A parziale modifica degli articoli 19 Disciplina Speciale - Sezione Prima e 14 Disciplina Speciale - Sezione Terza del vigente C.C.N.L. si concorda che, in caso di comprovate patologie di particolare gravita' il Lavoratore assente per malattia o infortunio avra' diritto ai seguenti termini di conservazione del posto:

- a) anzianita' di servizio fino a tre anni compiuti: 8 mesi (2 non retribuiti);
- b) anzianita' di servizio oltre i tre anni e fino a sei anni compiuti: 12 mesi (3 non retribuiti);
- c) anzianita' di servizio oltre i sei anni: 18 mesi (6 non retribuiti);

In caso di ricaduta nella stessa malattia entro il periodo massimo di due mesi dalla ripresa del lavoro, i termini anzidetti restano cosi' fissati:

- a) anzianita' di servizio fino a tre anni compiuti: 12 mesi (3 non retribuiti);
- b) anzianita' di servizio oltre i tre anni e fino a sei anni compiuti: 18 mesi (4 e mezzo non retribuiti);
- c) anzianita' di servizio oltre i sei anni: 27 mesi (9 non retribuiti);

Al raggiungimento dei periodi massimi come sopra determinati, resta salva la possibilita' del Lavoratore di usufruire, previa richiesta scritta, di un periodo di aspettativa non retribuito di quattro mesi.

Resta, del pari, inalterata la normativa relativa alla riduzione della retribuzione globale di cui al 4^o e 5^o comma degli articoli 14 della Disciplina Speciale - Parte Terza e 19 Disciplina Speciale - Parte Prima del citato C.C.N.L..

Prosp

Bl

*Serrone sfove
Luisi
Carrara
Pavani
Pavani
Pavani*

Chibich

*22
Pavani
Pavani*

*U
Pavani
Pavani
Pavani*

5.B) ASPETTATIVA

Le parti convengono che, in via sperimentale e solo per motivi eccezionali, sempre che ricorrano le condizioni tecnico, organizzative, produttive e di funzionalita' aziendale, l'Azienda potrà concedere, su richiesta, un periodo di aspettativa non retribuita fino ad un massimo di dodici mesi non frazionabili e per una sola volta in costanza di rapporto di lavoro.

Il rapporto di lavoro sara' sospeso a tutti gli effetti senza decorrenza di alcun istituto normativo e retributivo, fatta salva la sola garanzia della conservazione del posto di lavoro con esclusione di ogni anzianita' convenzionale.

Del periodo di aspettativa potranno usufruire un numero di Lavoratori non superiore all'uno per cento dell'organico in forza alla singola Unita' Produttiva.

I Lavoratori interessati dovranno rilasciare una dichiarazione con cui si impegnano, nel corso del periodo suddetto, a non svolgere attivita' lavorative retribuite.

Per la sostituzione dei lavoratori anzidetti potranno essere stipulati contratti a tempo determinato in conformità con le vigenti disposizioni legislative in materia.

5.C) DIRITTO ALLO STUDIO

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 29 e 30, Disciplina Generale - Sezione Terza, del vigente C.C.N.L. il monte ore di permesso retribuito viene elevato, per tutti i Lavoratori studenti, a n. 220 ore nel triennio.

Al Personale assunto a tempo indeterminato con almeno un anno continuativo di servizio l'Azienda concedera', per il conseguimento del solo primo titolo di studio fra quelli appresso elencati, i seguenti premi:

- conseguimento della licenza media inferiore, Lit. 500.000 lorde,
- conseguimento del diploma di scuola media superiore, Lit. 1.000.000 lorde,
- conseguimento del diploma universitario, Lit. 1.500.000 lorde,
- conseguimento del diploma di laurea, Lit. 2.000.000 lorde.

Joseph Cab...
Suzanne Muller
Sforzo
Salvatore
Chirout
March
23
Chob...
pli
Ca
Be
h